



24560/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Impresa  
familiare ex  
art. 230 bis  
c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17831/2012

Dott. RENATO RORDORF - Presidente -

Cron. 24560

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Rep. C-I

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Ud. 03/11/2015

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

PU

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 17831-2012 proposto da:

DIVO, PAOLA, domiciliati in ROMA,

, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall'avvocato DOMENICO, giusta procura a margine

del ricorso;

- ricorrenti -

2015

contro

1773

GIULIO, ELIDE, elettivamente

domiciliati in ROMA, presso

l'avvocato FABIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati FRANCESCO , MARCO I

giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 707/2011 della CORTE D'APPELLO  
di FIRENZE, depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
PIETRO LAMORGESE;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato FABIO  
che ha chiesto il rigetto del ricorso  
e chiede la condanna alle spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo

1.- [redacted] Divo e [redacted] Paola hanno convenuto in giudizio [redacted] Giulio e [redacted] Elide per sentire dichiarare che l'azienda agricola [redacted], intestata soltanto a [redacted] Giulio, era in realtà costituita sotto forma di impresa collettiva e che essi erano soci di fatto insieme ai fratelli, [redacted] Pietro e [redacted] Teseo, anch'essi evocati in giudizio, con richiesta di determinazione delle quote di ciascuno e di condanna al versamento degli utili maturati e al deposito del rendiconto.

2.- Il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda, ritenendo non provato che gli attori collaborassero nell'impresa agricola come soci e non come semplici partecipi dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c.

3.- Gli attori hanno proposto appello, deducendo che si trattava di un'impresa collettiva (sotto forma di società semplice), non individuale, costituita dai componenti della famiglia coltivatrice che, a suo tempo, aveva designato [redacted] Giulio quale rappresentante degli interessi comuni.

4.- Il gravame è stato rigettato dalla Corte d'appello di Firenze, con sentenza 19 maggio 2011. Ad avviso della Corte, non v'era prova che si trattasse di impresa collettiva riconducibile alla figura dell'impresa familiare coltivatrice di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203 e vi

erano elementi che facevano ritenere il contrario: l'impresa era iscritta alla Camera di commercio come impresa individuale intestata a Giulio, il quale era unico titolare del conto corrente aziendale, mentre il figlio Divo era soltanto delegato ad operare su di esso e ad occuparsi (insieme alla moglie Paola) degli ordini relativi al settore zootecnico; Giulio era effettivo e autonomo gestore dell'azienda, era titolare dei diritti e delle obbligazioni nascenti nei rapporti con i terzi e illimitatamente responsabile anche con i suoi beni personali; inoltre, i familiari non partecipavano agli utili e alle perdite, a conferma dell'insussistenza di una società di fatto. Inoltre, la domanda di distribuzione degli utili era infondata, non essendo essi destinati alla ripartizione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda e all'acquisto di beni, e la domanda di rendiconto non era stata riproposta in appello.

5.- Avverso questa sentenza Divo e Paola ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistono Giulio e Elide.

#### Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 48 della legge n. 203 del 1982, 230 bis, 832, 2251, 2257, 2262 ss. c.c. e 11 disp. prel., per avere erroneamente ritenuto che incombesse agli attori provare il carattere collettivo dell'impresa, in tal modo omettendo di considerare che

9

l'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, sarebbe applicabile solo quando non sia configurabile un diverso rapporto che, nella specie, sarebbe quello dell'impresa familiare coltivatrice, di cui all'art. 48 della legge n. 203 del 1982, riconducibile allo schema della società semplice.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2135 c.c., 112, 113 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto che elemento caratterizzante dell'impresa familiare coltivatrice sia la manifestazione all'esterno dell'*affectio societatis*, mentre al contrario sarebbe sufficiente che i componenti dell'impresa prestino l'attività lavorativa in modo continuativo per la conduzione in comune dell'azienda, come avevano fatto gli attori, i quali erano proprietari dei fattori della produzione e avevano esercitato l'attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e vendita dei prodotti, con contatti diretti verso i fornitori e gli acquirenti, anche se poi per comodità amministrativa le fatturazioni erano state a nome di Giulio; inoltre, non vi sarebbe prova e sarebbe contestato che quest'ultimo svolgesse attività di coordinamento o di gestione dell'impresa.

1.1.- I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. I ricorrenti non contestano ai giudici di merito

di non avere correttamente individuato o interpretato la disciplina normativa della questione controversa, bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie normativa, cioè di quella ex art. 230 bis c.c. La censura si traduce nella pretesa di pervenire ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto dell'impresa, contrapponendo alla ragionevole valutazione dei giudici di merito una prospettazione in senso difforme, senza lo svolgimento di argomentate critiche alla completezza e logicità delle ragioni della decisione.

2.- Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 230 bis, 2253, 2263, 2265 c.c., nonché 112, 113 e 409 c.p.c., per avere ommesso di pronunciare sulla domanda di accertamento delle quote e degli utili o degli importi comunque denominati da attribuire a ciascun partecipante, sulla base dell'erroneo presupposto dell'applicazione dell'art. 230 bis c.p.c., anziché della normativa sulla società semplice.

2.1.- Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha pronunciato sulla predetta domanda, rigettandola, e la decisione è conforme a diritto. Gli attori hanno partecipato ad un'impresa familiare, di cui all'art. 230 bis c.c., la quale appartiene solo al suo titolare, e ciò anche nel caso in cui alcuni beni aziendali

siano di proprietà di uno dei familiari, a differenza dell'impresa collettiva, come quella coltivatrice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone. Nello schema dell'impresa di cui all'art. 230 bis, gli utili non sono determinati in proporzione alla quota di partecipazione (ma alla quantità e qualità del lavoro prestato) e, in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o all'acquisto di beni (v. Cass. n. 5448/2011, n. 16477/2009). Pertanto, l'esclusione di una società (la quale, secondo Cass., sez. un., n. 23676/2014, è incompatibile con l'istituto disciplinato dall'art. 230 bis c.c.) implica l'inesistenza di quote e utili da ripartire tra i pretesi soci.

3.- Il quarto motivo denuncia omessa pronuncia, in relazione all'art. 112 c.p.c, in ordine alla richiesta di conferma nel merito di un provvedimento cautelare ottenuto dagli attori ex art. 700 c.p.c. nel corso della causa di primo grado.

3.1.- Il motivo è inammissibile.

Non si comprende se la domanda proposta in corso di causa di cui i ricorrenti lamentano il mancato esame fosse stata ritualmente avanzata in primo grado, se il Tribunale si fosse pronunciato su di essa o l'avesse considerata implicitamente travolta per effetto del rigetto delle

domande proposte con l'atto di citazione originario, ed infine se, nel proporre appello, gli attori avessero eventualmente censurato la sentenza del Tribunale per il mancato esame di detta domanda; d'altronde, appare difficile immaginare che una simile domanda, sorta in corso di causa ma basata sui medesimi presupposti dai quali era retta la pretesa avanzata in atto di citazione, potesse essere presa positivamente in considerazione dai giudici di merito, una volta negato fondamento all'originaria pretesa.

4.- Il ricorso è rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del grado, liquidate in € 5200,00, di cui € 5000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Roma, 3 novembre 2015.

Il cons. rel.



Il Presidente

